



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

CORPO FORESTALE E E DI VIGILANZA AMBIENTALE  
SERVIZIO ISPettorATO RIPARTIMENTALE TEMPIO PAUSANIA

**VERBALE DI COLLAUDO DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI NULVI**  
Foglio 12 mappali 16-17- Loc. Pianu Ederas  
Proprietà **Maria Antonia PIRAS Eredi PINNA**

La sottoscritta geom. Antonietta MULA Commissario Capo del C.F.V.A., responsabile del settore Tecnico del Servizio Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania, in virtù dell'incarico ricevuto dal Direttore del Servizio, Dottor Giancarlo MUNTONI di porre in essere gli atti relativi al collaudo del terreno di proprietà della Sig.ra Maria Antonia PIRAS, ai sensi degli art.li 53 e 54 del R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923 e degli art.li 67 e 68 del R.D. n° 1126 del 16.05.1926, relaziona quanto di seguito.

Vista la nota n° 8264 del 07.06. 2010, con la quale il Servizio Territoriale dell'Ente Foreste della Sardegna di Cagliari con istanza a firma del Direttore del Servizio Dr. Antonio CASULA chiede la restituzione del terreno, sito in loc. Pianu Edera facente parte del dell'U.G.B. di Nulvi, è censito in catasto al Foglio 12 mappali 16-17 della superficie complessiva di Ha 05.66.62, attualmente in possesso dell'Ente medesimo a titolo di occupazione temporanea ai sensi del R. D. L. citato in premessa.

Vista la richiesta d'integrazioni dello Stir di Tempio Pausania nota n° 93642 del 09.11.2010 con risposta del Servizio Ente Foreste di Cagliari pervenuta il 04.01.2011.

Considerato che i terreni della sig.ra Maria Antonia PIRAS nata a Nulvi il 18.03.1929 e deceduta il 29.07.2002, confinano con i terreni del corpo di Pianu Ederas, ugualmente da restituire.

Preso atto che il terreno in argomento è intestato attualmente ai figli della sig.ra Piras M.Antonia, eredi in discendenza diretta : Andrea Pinna, Assunta Pinna, Caterina Pinna, Fernando Pinna, Giovanna Maria Pinna, Nicolò Pinna e Tomasina Pinna.

Viste la Determinazione dell'Ente Foreste di Sassari n° 539 del 10.11.2009 e la Deliberazione del C.d.A dell'Ente Foreste della Sardegna N° 50 del 21.04.2010, nella quale esprimono parere favorevole di legittimità ai sensi della L.R. 13.11.1998 n°31 e s.m.e.i. per approvare la retrocessione del terreno privato del UGB di Nulvi ai legittimi eredi.



In data 03.05.2011, la sottoscritta, congiuntamente alla dottoressa Tonina MUGGIANU, responsabile del Distretto Forestale di Gestione N° 4 "Anglona Meilogu" e al personale della Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Nulvi, ha espletato un formale sopralluogo sul terreno oggetto della richiesta di restituzione al fine di valutare ed accertare la qualità dei lavori di sistemazione idraulico-forestale compiuti dall'Amministrazione Pubblica.

Il terreno in argomento, facente parte dell'unità gestionale di Nulvi risulta ex cantiere IRF istituito negli anni 1970 in forza del R. D.L. 3267/23 ed è stato preso in occupazione dallo STIR di Tempio Pausania con formale atto di sottomissione, stipulato il 28.01.1993 con la sig.ra Maria Antonia PIRAS, ed in seguito, a partire dal 1 gennaio 2001, per gli effetti della L.R. 24/1999, passato in gestione all'Ente Foreste della Sardegna.

In tutto il terreno è presente una copertura forestale, costituita da un bosco maturo di alto fusto di roverella e sughera al 50% e le piante di quest'ultima specie sono già sottoposte ad estrazione di sughero gentile e quindi il bosco è da considerare sicuramente produttivo.

Il bosco, a seguito di interventi di ricostituzione boschiva si trova in buono stato vegetativo con un sottobosco ottimale anche se privo di rinnovazione di quercia da sughero. L'Ente Foreste non effettua nessun intervento dall'anno 2007.

La morfologia del terreno ha una pendenza 10-15%.

Il perimetro del terreno è costituito da un muro a secco con pali in castagno e recinzione metallica che si presenta usurata e obsoleta, infatti l'ultimo intervento dell'Ente Gestore, per la sostituzione di brevi tratti di rete metallica e qualche palo, risale all'anno 2007.

La proprietà non è dotata di fasce parafuoco. È presente uno stradello in fondo naturale.

L'intera superficie è stata percorsa da incendio nel 1994 e pertanto soggiace al vincolo della Legge n° 353/2000 ( Legge Quadro in materia di incendi boschivi).

Tutto ciò premesso, il giorno 03 del mese di Maggio anno 2011 alla presenza della sottoscritta MULA Antonietta, della Dr.ssa Tonina MUGGIANU funzionario dell'Ente in premessa e del personale della Stazione Forestale e di V.A. di Nulvi a seguito di una accurata ispezione dei luoghi, ritiene che gli interventi selvicolturali e gestionali succedutisi nel corso del tempo, siano da considerarsi riusciti. Pertanto:

- VISTO l'Atto di sottomissione e di liquidazione delle indennità sottoscritto in data 28 gennaio 1993, tra la ditta Maria Antonia PIRAS e l'Ispettorato Distrettuale Autonomo delle Foreste di Tempio Pausania a firma del Dr. Giovanni PISCHEDDA ;
- Visti gli artt. 67 e 68 del R.D.L. 1126/1926;



SA

*[Handwritten signature]*

- Visto il combinato disposto normativo del 3° comma dell'art. 50 del R.D. 3267/1923, che statuisce che la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, avvenga dopo che i lavori di competenza dell'Amministrazione Forestale siano sottoposti a collaudo, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi suscettibile di una gestione redditizia ;
- Premesso che gli interventi di sistemazione idraulico-forestale attuati dall'Amministrazione Forestale nel passato, rientrano nell'attività più generale di sistemazione di un bacino montano e sono caratterizzati e rappresentati da una eterogeneità di opere che vanno dalla sistemazione dei terreni agrari, alla ricostituzione di pascoli montani, al governo idraulico, alla ricostituzione e assestamento di boschi degradati e, nei terreni dissestati sotto il profilo idro-geologico, al loro consolidamento mediante attività selvicolturali di ricostituzione e /o rimboschimento.
- Ritenuto che il soprassuolo esistente è costituito da un bosco misto di roverella e sughera e le piante di quest'ultima specie sono state già sottoposte ad estrazione di sughero gentile e pertanto da ritenere comunque redditizio ai sensi del disposto dell'art. 50 del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 e dell'art. 67 del R.D.L. 16/05/1926 n° 1126, e secondo i principi dettati da una consolidata dottrina selvicolturale.
- Considerato che il regime di occupazione dei terreni ha superato gli anni previsti dall'atto di sottomissione e che in seguito all'esecuzione dei lavori sistematori il soprassuolo forestale come sopra descritto, precursore di una formazione vegetale in evoluzione con le condizioni pedoclimatiche stagionali locali, può considerarsi affermato e redditizio agli effetti del 3° comma dell'art. 50 del R.D. 3267/23, e pertanto in grado di esplicare quelle funzioni di protezione idrogeologica delle pendici per cui è stato a suo tempo impiantato e preservato;

Tutto ciò premesso ed accertato la sottoscritta dichiara  
COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto si collaudano, i lavori di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento e ricostituzione boschiva, e di prevenzione incendi eseguiti nell'U.G.B. di Nulvi in località Pianu Edera agro del Comune di Nulvi di cui agli estremi catastali sopra descritti, per una superficie di ha 05.66.62.

Esprime parere favorevole all'ipotesi di restituzione avanzata dall'istante, subordinatamente alla predisposizione di un Piano di Coltura e Conservazione ai sensi dell'art. 54 del R.D. 3267/1923, che ne disciplini l'uso, il governo e quant'altro previsto dalle norme di legge vigenti, da notificarsi contestualmente alla riconsegna.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il presente verbale redatto in n° 5 originali dal sottoscritto collaudatore sarà sottoposto all'approvazione degli organi competenti.

*Allegati: Cartografia identificante i terreni oggetto del collaudo*

Tempio Pausania 20.06.2011

Il Collaudatore  
Comm.C. Geom. Antonietta Mula



Visto  
Il Direttore  
Dr. Giancarlo MUNTONI

